# DOMANDA DI SOSTEGNO

**CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

* 1. **gs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)**

|  |
| --- |
| **A - DATI IDENTIFICATIVI** |
| Misura/Sottomisura |  |  |
| Beneficiario/Stazione appaltante Sede | Via , n. , (città) |
| Partita IVA/Codice fiscale |  | CUUA |
| Referente beneficiario |  |  |
| **DOMANDA DI SOSTEGNO** |
| Domanda di sostegno | n. | data |
| Titolo del progetto |  |  |
| Codice CUP |  |  |
| Localizzazione investimento | Comune di  |  |

|  |
| --- |
| **B - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATA** |
| Codice CIG |  |  |
| Oggetto dell’appalto |  |  |
| Valore dell’appalto comprese opzioni (art. 35) | € | * Soprasoglia
* Sottosoglia
 |
| Tipo di appalto | * realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi
 |
| Tipo di procedura | * PROCEDURA APERTA (art. 60)
* PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)
* PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)
* PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63)
* DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
* AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a)
* PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b)
* PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c)
* ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
* ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
* RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
* ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
* ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
 |
| Tipo stazione appaltante* qualificata (AUSA – Elenco ANAC)
 | * AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA
* ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO
* ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA
* REGIONE
* ENTE REGIONALE
* ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
* CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI
 |

|  |  |
| --- | --- |
| * non qualificata con limite:

servizi e forniture < 40.000 € lavori < 150.000 € | * ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
* COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA
	+ AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
	+ ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
	+ CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
	+ UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
	+ ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
	+ STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA
* COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
* AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
* AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
* ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
* ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
* ALTRO (specificare)
 |
| Tipologia di appalto | * FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
* LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
* FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
* LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
* FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
* LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO
* LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO Per forniture e servizi indicare se:
* CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014
* CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
* FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Criterio di aggiudicazione (art. 95) | * **SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO**

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a contrarre (art. 32), solo per:* + LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
	+ LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA ORDINARIA
	+ SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
	+ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
	+ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)
* **SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO**
	+ SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
	+ SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
	+ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
	+ SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
	+ ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE
* **SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI**
 |
| Importo a base d’asta | € |  |  |
| Importo aggiudicato | € | Ribasso % del |  |
| Offerte pervenute | n° | di cui valide | n° |
| Soggetto aggiudicatario |  |  |  |

**C - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA**

# C1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

## Procedure Utilizzabili

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria)

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria)

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con adeguata **motivazione**):

* + - in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
1. le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
2. implicano progettazione o soluzioni innovative;
3. l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4. le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
	* + per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b)

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

1. che non rispettano i documenti di gara;
2. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
3. che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):
4. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
5. che non hanno la qualificazione necessaria;
6. il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con adeguata **motivazione**):

* qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
* quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
	1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
	2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
	3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
* nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
* qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
* nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)
* per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c)
* per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

**Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con adeguata **motivazione**):

* per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
* per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero fino alla soglia massima di Euro

209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

# C2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

## Procedure Utilizzabili

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria)

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria)

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con adeguata **motivazione**):

* in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
1. le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
2. implicano progettazione o soluzioni innovative;
3. l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4. le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
* per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

1. che non rispettano i documenti di gara;
2. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
3. che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):
4. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
5. che non hanno la qualificazione necessaria;
6. il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con adeguata **motivazione**):

* qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
* quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
	1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
	2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
	3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
* nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
* per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

**Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con adeguata **motivazione**):

* per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
* per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,

mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

* per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)
* per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

# C3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

## Procedure Utilizzabili

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria)

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria)

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con adeguata **motivazione**):

* + in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
		1. le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
		2. implicano progettazione o soluzioni innovative;
		3. l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
		4. le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei

punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

* per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

1. che non rispettano i documenti di gara;
2. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
3. che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):
4. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
5. che non hanno la qualificazione necessaria;
6. il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con adeguata **motivazione**):

* + qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
	+ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
	1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
	2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
	3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
	+ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
* qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)
* per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

**Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con adeguata **motivazione**):

* per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
* per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)
* per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)